

LIBERA

CIRCONDARIO IMOLESE
ALBERTO GIACOMELLI

L'ACQUISIZIONE LAMPO DELL'IMOLESE CALCIO

Il report di Libera Imola



Indice

Premessa	<i>pag. 2</i>
1. Antonio De Sarlo e il mondo del calcio	<i>pag. 3</i>
2. Processo Re Mida	<i>pag. 13</i>
3. Scioglimento del Comune di Battipaglia (SA)	<i>pag. 27</i>
4. L'interdittiva antimafia per Ad Logistica srl e Gap Logistica srl	<i>pag. 31</i>
Conclusione	<i>pag. 37</i>

Report concluso in data 6 giugno 2022.

Il report fa riferimento alle informazioni raccolte fino a questa data.

Premessa

Libera è una rete che da più di 27 anni si impegna non solo *contro* i fenomeni di criminalità organizzata e chi li alimenta, ma anche *per* la giustizia sociale, per una politica trasparente, per una cultura della legalità, per una cittadinanza attiva e per la ricerca della verità. Questi sono gli obiettivi e i valori che animano il Presidio di Libera del Circondario Imolese “Giudice Alberto Giacomelli” e che sono alla base dell’impegno che è nato per realizzare questa raccolta di documenti e informazioni pubbliche. Consapevoli che quello sportivo e, in particolare, il business del calcio, è un ambiente attorno al quale girano molti interessi economici e in fede all’idea di impegno responsabile, vigilanza diffusa e cittadinanza attiva nei confronti di ciò che avviene nel nostro territorio, in seguito alla notizia dell’acquisizione lampo della società calcistica “Imolese calcio 1919 S.r.l.” nell’estate del 2021, abbiamo deciso di approfondire la storia imprenditoriale di Antonio De Sarlo.

Nel nostro ruolo di osservatori e promotori della legalità sul territorio, abbiamo digitato nome e cognome del nuovo proprietario, per cercare di capire se l’acquisizione della società calcistica della nostra città fosse trasparente. È nato così un lavoro che mette insieme notizie giornalistiche, relazioni parlamentari e della prefettura, sentenze e atti giudiziari.

Riteniamo importante sottolineare che lo scopo del report non è quello di giudicare, ma di fare luce su quello che è avvenuto con l’acquisizione dell’Imolese: da dove arrivano i soldi? Perché acquisire una società con diversi debiti? Perché una trattativa così veloce? Come sono andate le precedenti - o tentativi di - acquisizioni di società calcistiche da parte di Antonio De Sarlo?

Il dato di partenza nella risposta a queste domande è l’impossibilità di ricostruire fino in fondo le vicende, e quindi di giungere al cuore della verità: il nostro intento è quello di fornirne frammenti, pezzi di un puzzle che, tuttavia, non starà a noi ricongiungere. Come sentinelle cerchiamo di guardare, studiare, analizzare, collaborare con le istituzioni nell’ottica di una cittadinanza attiva e di monitoraggio del territorio, contro ogni indifferenza verso ciò che accade nella città in cui viviamo.

Tutti i fatti riportati sono stati estrapolati da fonti giornalistiche e istituzionali che verranno, man mano, citate.

1. Antonio De Sarlo e il mondo del calcio

Antonio De Sarlo acquista l'Imolese Calcio a luglio 2021 con una trattativa avvenuta in poco tempo, come vedremo di seguito. Non è però la prima squadra a cui si interessa, ha infatti contattato altre 13 società di serie C. In una settimana, la trattativa si conclude e la società viene acquistata dalla *ADJ 13 Promotion*. La cifra a cui è stata venduta pare essere inizialmente di 2,5 milioni di euro, un dato che viene però smentito successivamente dal nuovo proprietario. Mauro Lelli, ex patron storico dell'Imolese si dichiara molto stupito del breve tempo con cui è avvenuta l'acquisizione, affermando che o gli ex proprietari si sono davvero stancati della città e dell'Imolese o l'offerta di De Sarlo era davvero irrinunciabile. Inoltre, il nuovo allenatore scelto per la squadra dalla proprietà De Sarlo è Gaetano Fontana che nel 2013/2014 aveva lo stesso ruolo per la squadra di calcio Nocerina. E nel 2013 è protagonista di un derby-farsa che si conclude per lui con la squalifica di 3 anni e 6 mesi imposta dalla Commissione disciplinare della Federcalcio. Infine, l'Imolese riceve, a ottobre 2021, due sanzioni disciplinari date dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C. nei confronti di Antonio De Sarlo e della società sportiva "Imolese Calcio 1919 Srl". Sanzioni che però non vengono confermate dal collegio di garanzia.

Ripercorriamo nel dettaglio tutte queste vicende.

Antonio De Sarlo acquista l'Imolese Calcio 1919 srl. con una trattativa che "è durata meno di una settimana¹", secondo quanto dichiarato in un'intervista al *Sabato Sera*, e che si conclude ufficialmente il 14 luglio del 2021.

L'Imolese però non è stata l'unica società contattata da De Sarlo. È lui stesso ad affermare quanto segue:

"Io e Aniello Martone siamo qui perché dopo aver contattato 13 società di serie C, ci è capitato di valutare anche l'Imolese. Ho percepito subito che era stata ben gestita.

¹ Dal Pozzo Angelo, *De Sarlo e la sua Imolese: «Ho un progetto triennale»*, «sabato sera», 29 luglio 2021.

Conti sani e condotta aziendale perfetta. Tant'è che la trattativa è durata meno di una settimana. Non abbiamo neanche fatto le *due diligence* (approfondimento per valutare la convenienza dell'affare e identificare i rischi, ndr) perché ritengo Fiorella Poggi e Lorenzo Spagnoli persone molto serie².

Il nuovo patron della società calcistica imolese aveva già provato ad acquisire l'Avellino calcio e poi la squadra di San Benedetto del Tronto attraverso la 'Sambenedettese 1923 S.r.l', società creata ad hoc per l'acquisizione, che però non era andata a buon fine, a causa di un passo indietro dell'imprenditore campano, avvenuto dopo aver già versato l'intero capitale sociale, individuati il direttore generale e il direttore sportivo, preparato l'assegno circolare da consegnare e ribadito ai suoi collaboratori che avrebbe offerto il minimo, i 400mila euro indicati dal bando quale base d'asta.

Il passaggio di proprietà dell'Imolese, tra gli ex patron Fiorella Poggi e Lorenzo Spagnoli e la ADJ 13 Promotion S.r.l. (il cui socio unico è Antonio De Sarlo), va invece a buon fine. E suscita subito stupore in diverse persone. La volontà di Lorenzo Poggi di restare all'Imolese come presidente-allenatore, espressa da lui stesso a giugno 2021, stona con quanto accaduto poco tempo dopo e, soprattutto, con la velocità con cui si è concluso l'affare.

A esprimere lo stupore e l'incredulità di questo passaggio così repentino è Mauro Lelli, ex patron che per molti anni è stato alla guida della società rossoblu. Il Nuovo Diario Messaggero, il 15 luglio 2021, titolava così:

“Stupito da un addio così veloce. De Sarlo? Arriverà col botto³”.

Alla domanda del giornalista Giacomo Casadio “Perché stupito?”, Mauro Lelli risponde in modo molto diretto:

² *Ibidem.*

³ Casadio Giacomo, *Stupito da un addio così veloce. De Sarlo? Arriverà col botto*, «Il Nuovo Diario Messaggero», 15 luglio 2021.

“È successo tutto troppo in fretta. Meno di un mese fa Spagnoli e Poggi dichiaravano *urbi et orbi* che sarebbero rimasti a Imola. O si sono veramente stancati della città e dell’Imolese, che ci può stare (magari la misura era colma), o l’offerta di De Sarlo è davvero irrinunciabile⁴”.

E veniamo quindi all’offerta “davvero irrinunciabile”. Il 23 luglio 2021 il Resto del Carlino titolava che il club sarebbe stato acquistato per 2,5 milioni di euro. E poi nelle colonne si scriveva:

“Quali sono state le formule della trattativa? Innanzitutto, è stata brevissima. In una settimana abbiamo chiuso l’accordo, perché c’era la stessa volontà da entrambe le parti. Ho acquisito il 100% delle quote dell’Imolese, per un valore della società che si aggira intorno ai due milioni e mezzo. Chiaramente, le cifre dell’acquisizione non sono esattamente le stesse, ma non sono riservate⁵”.

Tuttavia, sulla riservatezza del prezzo d’acquisto De Sarlo si ricrede e sull’ammontare trattato smentisce quanto riportato dal Resto del Carlino:

“Quanto l’ho pagata è un dato sensibile e non lo posso rivelare, anche per rispetto verso la famiglia Spagnoli-Poggi. Quello che è stato scritto (che sia costata 2,5 milioni di euro, ndr) è una grossa cavolata. Io amo rapportarmi coi giornalisti in maniera cordiale, trasparente e sincera. Però se dico buonasera e lei scrive buongiorno, poi smetto di parlarle. I 2,5 milioni di euro rappresentano il bilancio di esercizio dell’Imolese 2020/21, non il suo costo⁶”.

Facciamo presente che l’ultimo bilancio di esercizio si è chiuso il 30 giugno 2021 e non si hanno notizie sull’approvazione del bilancio da parte dell’organo assembleare.

Passiamo infine a parlare del nuovo allenatore dell’Imolese: Gaetano Fontana, che tre anni fa alla Casertana aveva già lavorato a fianco di Aniello Martone (nuovo direttore generale del club).

⁴ *Ibidem*.

⁵ Voria Andrea, *De Sarlo: «Imolese, puntiamo in alto. Ho pagato il club 2,5 milioni»*, «Il Resto del Carlino», 23 luglio 2021.

⁶ Dal Pozzo Angelo, *De Sarlo e la sua Imolese: «Ho un progetto triennale»*, cit.

Nel 2013/2014 al club locale di Nocera Inferiore (Salerno), la Nocerina, quando Gaetano Fontana è allenatore della squadra ha inizio un'inchiesta che porta all'arresto dell'amministratore della società, suo fratello e il cognato di questi: Giovanni e Christian Citarella e Alfonso Faiella, accusati di una serie di reati che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata all'emissione di false fatture fino all'intestazione fittizia di beni.

Il coinvolgimento di Gaetano Fontana riguarda anche un altro aspetto, come spiega l'articolo de "Il Sole 24 Ore" del 9 gennaio 2014:

“Gli investigatori hanno scoperto che i tesserati della squadra, gli allenatori, i magazzinieri nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012 hanno ricevuto stipendi in nero. Proprio come quegli assegni finiti chissà dove (*sul finire del 2011 un giocatore del club aveva denunciato lo smarrimento di cinque assegni per un importo complessivo di 55mila euro, ndr*). Ingenti somme di denaro extracontabile che sfuggivano al fisco e al sistema previdenziale in un gioco di (conti) correnti, quote societarie e partecipazioni azionarie che delinea uno scenario assolutamente allarmante. Tale da aver convinto il pm di Nocera Inferiore a chiedere e ottenere tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e a iscrivere nel registro degli indagati ben 136 persone a vario titolo protagonisti e comprimari del meccanismo. In totale, sono 53 le società sequestrate dalla guardia di finanza, di cui 28 del "Gruppo Citarella" e 25 intestate a presunti prestanomi. Tra le prime sono state sequestrate anche quote societarie pari al 42% della Nocerina e al 50% del Park Hotel San Severino. Complessivamente i sequestri hanno interessato 53 fabbricati, 6 terreni, 95 autoveicoli e motocicli, un'imbarcazione, somme di denaro giacenti su circa 150, tra conti correnti, libretti di deposito, e deposito titoli, per un ammontare di circa 200 milioni di euro. Infine, è stato disposto il sequestro per equivalente ai fini tributari per circa 34 milioni di euro”⁷.

Com'è finita per Giovanni Citarella? Sentenza di condanna definitiva a tre anni e cinque mesi patteggiati.

Ma non è finita qui, perché c'è un'altra vicenda, in parte collegata a questa, che vede coinvolto Gaetano Fontana:

⁷ Di Meo Simone, *Calcio, arrestato il presidente della Nocerina, false fatture. Stipendi in nero fra il 2008 e il 2012*, «Il Sole 24 Ore», 9 gennaio 2014, <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-09/calcio-arrestato-presidente-nocerina-e-accusato-false-fatture-094610.shtml?uuid=ABZQeXo&refresh_ce=1>.

“Il 10 novembre scorso (2013, ndr), la Nocerina fu protagonista del derby-farsa con la Salernitana allo stadio Arechi. In campo, rimasero solo sei giocatori dopo l'incredibile sequela di falsi infortuni che falciò la squadra. Si scoprì poi che i calciatori erano stati minacciati dai tifosi durante il ritiro, in un albergo di Mercato San Severino, perché non scendessero in campo e dimostrassero solidarietà coi propri supporters cui, per motivi di ordine pubblico, era stata vietata la trasferta.

Una messinscena, secondo la Procura federale che il 27 dicembre scorso (2013, ndr) ha deferito 17 tesserati: undici calciatori, il presidente Luigi Benevento, l'amministratore unico Giovanni Citarella, appunto, il direttore generale Luigi Pavarese, l'allenatore Gaetano Fontana e il suo vice Salvatore Fusco, il medico sociale Giovanni Rosati. Accusati, a vario titolo, di «aver concordato, prima della gara, i modi e i tempi delle sostituzioni dei calciatori nonché il numero di infortuni da simulare onde raggiungere il preordinato risultato della sospensione»⁸.

Così, il pubblico ministero della giustizia sportiva chiese il processo non solo per i 17 deferiti, ma anche per la stessa società, oggetto di un parziale sequestro.

Come è andata a finire questa vicenda parallela all'altra?

“È andata come ci si attendeva. La Nocerina è stata esclusa dal campionato di Lega Pro. Lo ha deciso la Commissione disciplinare della Federcalcio, che è stata chiamata a trarre le conclusioni di una vicenda che con il calcio (meglio, con lo sport più in generale) ha ben poco a che fare. Sul tavolo il derby farsa con la Salernitana dello scorso 10 novembre, interrotto dopo 21 minuti di gioco perché altro non si poteva fare: era stato raggiunto il numero minimo di giocatori in campo. Tra sostituzioni al primo minuto di gara e infortuni veri e/o presunti, la Nocerina si era fatta piccola e impossibile. Da qui, lo stop alla partita e l'apertura dell'inchiesta che oggi ha rispedito il club campano tra i dilettanti. La Commissione - scrive la Figc sul suo sito ufficiale - presieduta dall'avvocato Sergio Artico e composta da Massimo Lotti, Franco Matera, Arturo Perugini e Gianfranco Tobia, ha inibito per 3 anni e 6 mesi il presidente della Nocerina Luigi Benevento, il direttore generale Luigi Pavarese e il medico della società Giovanni Rosati. Squalifica di 3 anni e 6 mesi per i tecnici Gaetano Fontana e Salvatore Fusco, squalifiche per un anno per i calciatori Domenico Danti, Edmund Etse Hottor, Iuzvisen Petar Kostadinovic, Franco Lepore e Lorenzo Remedi. (...) La società è stata inoltre punita con un'ammenda di 10mila euro per responsabilità oggettiva”⁹.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Pelizzari Dario, *Nocerina retrocessa tra i dilettanti con dieci tesserati squalificati*, «Il Sole 24 Ore», 29 gennaio 2014, <<https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-29/nocerina-retrocessa-i-dilettanti-dieci-tesserati-squalificati-111700.shtm?uuiid=ABeEF2s>>.

E chi sono stati, secondo il procuratore federale Stefano Palazzi, i personaggi chiave del “derby farsa”?

“Citarella, Benevento, Pavarese e il tecnico Fontana decidevano di fare subito tre sostituzioni e in seguito gli infortuni avrebbero fatto venir meno il numero minimo di calciatori in campo”¹⁰.

Per cui:

- l'amministratore unico del club (Giovanni Citarella);
- il presidente (Benevento);
- il direttore sportivo (Pavarese)
- il tecnico (Gaetano Fontana, l'attuale allenatore dell'Imolese Calcio 1919 S.r.l.)¹¹.

“Secondo Palazzi, la regia della sciagurata decisione di chiudere anzitempo la gara con la Salernitana è stata firmata dai quattro uomini forti della società di Nocera. Che avrebbero pensato così di salvare capra e cavoli, gli interessi di cassa e quelli, non meno importanti anche se decisamente ingombranti, della piazza. Sì, perché, a giudicare dalla ricostruzione del procuratore federale, in questo modo, scendendo in campo con l'idea di tornare negli spogliatoi a stretto giro di posta, la Nocerina non avrebbe rinunciato ai contributi della Lega e in più non avrebbe aggravato la frattura con la tifoseria, delusa e arrabbiata per una scelta non condivisa”¹².

Infine, vi è un altro argomento che riteniamo sia necessario approfondire: l'irrogazione di due sanzioni disciplinari comminate dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C. nei confronti di Antonio De Sarlo e della società sportiva “Imolese Calcio 1919 Srl”, in data 28 ottobre 2021¹³ che però non sono state confermate dal collegio di garanzia.

Sul deferimento proposto dal Procuratore Federale (n. 2124/109pf21-22/GC/gb del 4 ottobre 2021), si è pronunciato il collegio giudicante composto da Carlo Sica – Presidente; Giuseppe Rotondo – Vicepresidente; Pierpaolo Grasso – Vicepresidente (Relatore); Amedeo Citarella – Componente; Valentina Ramella – Componente; Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA (Associazione Italiana Arbitri).

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Per Fontana la F.I.G.C. ha condonato gli ultimi 15 mesi di squalifica.

¹² Pelizzari Dario, *Nocerina retrocessa tra i dilettanti con dieci tesserati squalificati*, cit.

¹³ Decisione/0051/TFNSD-2021-2022, Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2021-2022, <<https://www.figc.it/media/149828/sez-disciplinare-decisione-n-51-tfn-del-3112021.pdf>>.

Le sanzioni irrogate sono state le seguenti:

- per Antonio De Sarlo, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la Società Imolese Calcio 1919 Srl, ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Premettiamo che per inibizione temporanea, secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. all'art. 9 commi 1 lett. h e 2, si intende quanto segue: "h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

2. La sanzione dell'inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h)."

Rileviamo inoltre, dalla decisione depositata in data 3 novembre 2021, che il procedimento disciplinare è stato aperto su segnalazione del Presidente Federale del 27 agosto 2021 con la quale è stato trasmesso l'esito del parere reso dalla commissione consultiva, nominata ex art. 20 bis commi 5 e 6 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative

Interne F.I.G.C.), per l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti (ex art. 20 bis commi 2 e 3 delle N.O.I.F.) in capo agli acquirenti di quote o azioni societarie delle società di calcio professionistiche, per effetto dell'acquisizione dell'intero capitale sociale della società Imolese Calcio 1919 S.r.l da parte della società ADJ 13 Promotion S.r.l., della quale Antonio De Sarlo è amministratore unico e legale rappresentante.

Tra i requisiti previsti, al comma 3 dell'art. 20 bis, vi è quello di "solidità finanziaria"¹⁴. Infatti, gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C., entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni (art. 20 bis comma 4), la dichiarazione di un istituto di credito che attesti:

a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (*unlikely to pay*) o a sofferenza (*bad loans*) nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea;

a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l'istituto di credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa.

Qualora il rapporto con l'ultimo istituto di credito decorra da meno di due anni, gli acquirenti devono depositare per il residuo periodo attestazione di analogo contenuto di cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i precedente/i, integrata da dichiarazione che il rapporto non si sia estinto con saldo passivo;

aiii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta;

Nel caso in questione, ossia l'acquisizione da parte della società ADJ 13 Promotion S.r.l., di Antonio De Sarlo dell'intero capitale sociale della società Imolese Calcio 1919 S.r.l, la Commissione ha rilevato che la società Imolese Calcio ha prodotto, a comprova dei requisiti di solidità finanziaria previsti dall'art. 20 bis delle NOIF, una lettera della

¹⁴ Decisione/0051/TFNSD-2021-2022, Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2021-2022, www.figc.it/media/149828/sez-disciplinare-decisione-n-51-tfn-del-3112021.pdf

Banca Popolare di Bari, filiale di Battipaglia, del 22 luglio 2021, che non risultava conforme a quanto richiesto dalla normativa federale con riferimento in ordine al terzo comma, lettere ai) e aii) del cennato articolo, nonché priva dell'attestazione di cui al terzo comma, lettera aiii), volta a garantire il merito creditizio degli acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta.

Ecco allora la parte della decisione che qui più ci interessa:

“[...] il Collegio rileva che, come correttamente rilevato dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 bis comma 5 delle NOIF il Sig. De Sarlo ha depositato, con riferimento ai requisiti relativi alla solidità finanziaria, un documento sicuramente non rispondente a quanto richiesto dalla normativa federale. Infatti, in primo luogo la lettera della Banca Popolare di Bari – Filiale di Battipaglia del 22 luglio 2021 non contiene l'attestazione riguardante la circostanza di non aver intrattenuto con l'acquirente o con società allo stesso riconducibili rapporti non classificati a sofferenza (bad loans).

Al riguardo, sul punto specifico, la dichiarazione della banca testualmente recita “... che il Sig De Sarlo intrattiene con il nostro istituto rapporti dal 12 gennaio 2021, rapporto non classificato ad inadempienza probabile (unlikely to pay)”. Da un lato la sostanziale differenza fra rapporti ad inadempienza probabile e quelli a sofferenza (caratterizzati da un livello più elevato di rischio), dall'altro la evidente poca chiarezza dell'affermazione sopra indicata induce a ritenere non ottemperata la condizione di cui all'art. 20 bis comma 3 lett. ai) delle NOIF.

Sotto altro profilo è del tutto carente la dichiarazione di cui alla successiva lett. aii) dell'articolato normativo. Quanto, infine alla dichiarazione circa la sussistenza del cd. “merito creditizio”, sulla quale si è incentrata la difesa dei deferiti, non può condividersi la tesi secondo la quale, sulla scorta di quanto asseritamente sostenuto dalla banca dichiarante, la sussistenza di un rapporto di conto corrente in basi attive, privo di anomalie, implicherebbe automaticamente il godimento di merito creditizio dell'acquirente. Dalla semplice lettura dell'art. 124 bis del Testo Unico Bancario appare evidente che l'obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio deve basarsi su una serie di informazioni adeguate che non possono basarsi esclusivamente sulla mera esistenza di un conto corrente attivo; non a caso il legislatore ha addirittura autorizzato il finanziatore a consultare banche dati pertinenti, al fine di evitare, casi di sovraindebitamento del soggetto finanziato.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, sotto diversi profili, l'odierno deferito non abbia ottemperato agli obblighi imposti dalla disciplina federale”¹⁵.

¹⁵ Decisione/0051/TFNSD-2021-2022, Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2021-2022, <https://www.figc.it/media/149828/sez-disciplinare-decisione-n-51-tfn-del-3112021.pdf>

Premesso ciò, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha deciso di irrogare le sanzioni dell'inibizione per sei mesi ad Antonio De Sarlo e dell'ammenda di 10.000,00 euro per la società Imolese Calcio 1919 S.r.l., differentemente da quanto invece chiesto dalla Procura Federale, cioè l'irrogazione della sanzione di sette mesi di inibizione a carico del Sig. De Sarlo Antonio e di due punti di penalizzazione a carico della società Imolese S.r.l. L'Imolese S.r.l. ha poi fatto ricorso davanti al Collegio di Garanzia del Coni, che ha accolto il ricorso il 29 Aprile 2022, annullando così tutte le sanzioni irrogate dai giudici federali.

2. Processo “Re Mida”

Al di là delle vicende strettamente calcistiche, ci sono diversi fatti legati al nuovo proprietario dell’Imolese che, come associazione, pensiamo sia importante portare all’attenzione della cittadinanza. Riguardano procedimenti giudiziari che, premettiamo, sono arrivati in parte a sentenza di assoluzione o prescrizione, ma che riteniamo comunque importante approfondire.

È il 24 novembre 2003, la Procura di Napoli e i carabinieri del Noe (Nucleo Operativo Ecologico) arrestano 19 persone (10 in custodia cautelare e gli altri ai domiciliari), sequestrano 20 impianti di trattamento, compostaggio e stoccaggio di rifiuti in tutta Italia, un laboratorio di analisi nel Lazio e compiono 30 perquisizioni “anche in uffici pubblici”. Sono circa cento gli indagati. È da qui che inizia l’inchiesta “Re Mida”.

Agli arresti domiciliari, tra gli altri, proprio Antonio De Sarlo.

Il giornale “la Repubblica”, il giorno seguente, titolava così:

“Giugliano, crocevia dei rifiuti illegali”¹⁶

E nelle colonne scriveva:

“Milano inondava Napoli di rifiuti. Di ogni tipo. Speciali, nocivi. Ma anche la normalissima immondizia di casa compiva un lungo tragitto, dalla Lombardia per approdare in Campania. Più che mai pattumiera d’Italia”¹⁷.

E ancora:

“I carabinieri hanno ripreso con una telecamera nascosta nei pressi della cava per la quale era stato approvato il progetto di ricomposizione ambientale (e che invece era usata come discarica) centinaia di camion «pieni di fanghi industriali e rifiuti urbani triturati che venivano scaricati lì e subito ricoperti con terreno per nascondere la loro natura». [...] Fra Novembre 2002 e Maggio 2003, gli indagati hanno movimentato 40 mila tonnellate di rifiuti per un giro d’affari di circa 3 milioni e 300 mila euro, evadendo imposte per 500 mila euro”.

¹⁶ Marino Giovanni, Giugliano, crocevia dei rifiuti illegali, «La Repubblica», 25 novembre 2003, <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/11/25/giugliano-crocevia-dei-rifiuti-illegali.html>

¹⁷ *Ibidem*

Entriamo dunque nel dettaglio: la trattazione di questo processo si dividerà in due parti. In primis, racconteremo il punto di vista del Pubblico Ministero per poi leggere, con attenzione, le motivazioni della sentenza e quindi le ragioni della decisione della prima sezione penale del Tribunale di Napoli (sent. 4531/2021).

Procediamo quindi a descrivere i reati dell'accusa e anticipiamo già che tutti gli imputati sono stati assolti per il reato ascritto al capo A - cioè l'associazione a delinquere - "perché il fatto non sussiste"¹⁸; mentre per tutti gli altri dieci capi di imputazione la Corte ha dichiarato il "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione dei reati.

Il Pubblico Ministero all'epoca sosteneva (Capo di imputazione A) che gli imputati, tra cui Antonio De Sarlo:

"si associavano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti e la falsificazione di certificati di analisi e di documenti di trasporto dei predetti rifiuti per un traffico ammontante a circa 40.000 (quarantamila) tonnellate di rifiuti per un conseguente giro di affari illecito quantomeno di circa Euro 3.300.000 (tre milioni e trecentomila Euro) con la conseguente evasione dall'imposta denominata "ecotassa" per circa 500.000 (cinquecento mila) Euro"¹⁹.

L'Accusa aveva quindi fondato il primo capo di imputazione sul reato di "associazione a delinquere" semplice, ex art. 416 c.p., che punisce, in particolare, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione con la pena della reclusione da tre a sette anni.

Premesso nuovamente che il Tribunale ha assolto gli imputati per il reato di associazione a delinquere, affermando nella sentenza che:

"l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di raccogliere alcun elemento utile in relazione ai presupposti fondanti l'accusa di organizzazione di un'associazione per delinquere ovvero di adesione ad essa"²⁰

¹⁸ Ex art. 530 cpv. c.p.p.

¹⁹ Decreto di rinvio a giudizio, processo "Re Mida", sezione GUP del Tribunale di Napoli, 24 settembre 2007.

²⁰ Motivazioni sentenza n. 4531/2021 del Tribunale di Napoli.

e che:

“non è concretamente provato che gli asseriti reati-fine siano indicativi d’un pactum sceleris ma, al più, di contingenze momentanee”²¹

riteniamo comunque utile, al fine di comprendere l’intero quadro fattuale, leggere le parole del Pubblico Ministero con riferimento alle condotte realizzate da Antonio De Sarlo:

- “in qualità di legale rappresentante della società “DE SARLO Antonio & C. S.a.S.” (società di cui avremo modo di parlare dei prossimi capitoli, ndr) effettuava il trasporto illecito dei rifiuti “gestiti” dalla società di CARDIELLO e DIANA Raffaele (personalità che approfondiremo nella parte conclusiva del capitolo, ndr) secondo le modalità sopra indicate;
- organizzava il lavoro dei trasportatori dipendenti, anche di fatto, della suddetta società individuando i carichi, le tratte, le soste e le destinazioni finali dei rifiuti illecitamente trasportati;
- disponeva, altresì, che i predetti rifiuti in più occasioni viaggiassero con documentazione falsa;
- faceva illecitamente trasportare i rifiuti intermediati attraverso diverse società a mezzo dell’opera del CARDIELLO Luigi (come sopra dettagliatamente descritto) tra cui VERSILIAMBIENTE senza alcun documento di trasporto e poi li faceva scaricare il giorno successivo presso la cava in ricomposizione ambientale in Licola gestita dalla MAGEST SERVICE S.r.l. (F.C. il 03.04.03);
- faceva illecitamente sversare i rifiuti consistenti il tritovagliato proveniente dall’impianto di Massarosa (LU) gestito dalla società TEV, intermediati attraverso diverse società a mezzo dell’opera del CARDIELLO Luigi (come sopra dettagliatamente descritto), ma consistenti in rifiuti “tal quali” con cod. CER 190503 presso la cava in ricomposizione ambientale in Licola gestita dalla MAGEST SERVICE S.r.l. (F.C. il 21.03.03);
- al fine di celare le condotte illecite prima descritte, in occasione del controllo operato dalle FF.OO. il 08.04.03, non consegnava la documentazione relativa ai

²¹ *Ibidem.*

trasporti effettuati”²².

Passiamo quindi ad analizzare gli altri capi di imputazione, cioè gli altri reati che erano contestati ad Antonio De Sarlo: qui la Corte, a differenza del reato di associazione a delinquere, non pronuncia un’assoluzione nel merito ma prende semplicemente atto della causa estintiva e dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La differenza tra assoluzione nel merito e mera estinzione del reato può sembrare un tecnicismo giuridico di poca importanza; e invece è molto rilevante al fine di garantire una corretta informazione alla cittadinanza sui fatti che realmente sono stati accertati, in contraddittorio, dal Tribunale di Napoli. Alla luce di ciò, e rinviando più sotto per un’analisi nel dettaglio delle motivazioni della decisione, continuiamo con le diverse imputazioni.

Come affermato dalla Corte, la vicenda processuale

“ha ad oggetto stratificate imputazioni aventi riguardo ad una contestazione associativa, in buona sostanza strumentale alla commissione di reati di contaminazione ambientale, a loro volta concretizzatisi nella raccolta, nell’illecito sversamento e/o smaltimento di rifiuti tossici; elemento questo che ha fondato, in particolare, la specifica imputazione di disastro ambientale ex art. 434 c.p.”²³

Relativamente al reato di disastro ambientale (capo di imputazione B) che era stato contestato a tutti gli imputati, compreso Antonio De Sarlo, leggiamo quanto affermato nel Decreto di rinvio a giudizio:

“...con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, commettevano una serie di azioni dirette a cagionare un vero e proprio disastro ambientale procedendo allo sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale”²⁴.

Tra i rifiuti sversati si legge quanto segue:

“Rifiuti pericolosi aventi codice CER 191211 (rifiuto speciale pericoloso) consistente in ‘altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti contenenti sostanze pericolose’ contenente PCB con frase

²² Decreto di rinvio a giudizio, processo “Re Mida”, sezione GUP del Tribunale di Napoli, 24 settembre 2007.

²³ Motivazioni sentenza n. 4531/2021 del Tribunale di Napoli.

²⁴ Decreto di rinvio a giudizio, processo “Re Mida”, sezione GUP del Tribunale di Napoli, 24 settembre 2007.

rischio R45 (può provocare il cancro)²⁵.

Secondo l'accusa, quindi, sostanze cancerogene e altri rifiuti sarebbero stati mescolati con terreno vegetale e poi abbancati in una cava in ricomposizione ambientale e in buche realizzate nelle campagne di proprietà della moglie di Raffaele Diana (altro imputato, di cui avremo modo di parlare in seguito) e di altri, tra cui terreni siti a Giugliano, nella località S. Giuseppiello, Masseria del pozzo, di proprietà di Nicola Vassallo (fratello del collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo, che ha reso dichiarazioni al processo, insieme con Bidognetti Domenico e De Simone Dario).

A proposito di Nicola Vassallo, leggiamo cosa disse il fratello e collaboratore giustizia Gaetano Vassallo, nel libro-intervista *Così vi ho avvelenato*²⁶:

“Quando individuavamo un fondo ridotto a pietraia ci presentavamo e offrivamo quattro, cinque milioni per un moggio di terreno. Offerte che non si potevano rifiutare. Ma anche se la distesa era piena di pomodori o ciliegi non ci scoraggiavamo. Avevamo scovato un sistema ingegnoso per smaltire i veleni senza troppe discussioni: ai contadini spiegavamo che il materiale da depositare era un fertilizzante, quelli fingevano di crederci, noi gli davamo dei soldi e stavano tutti a posto.

I fratelli Roma, proprietari di due ditte che portavano i fanghi delle concerie di Santa Croce, un paesino della Toscana, erano perfino riusciti a ottenere una certificazione. Un laboratorio di analisi sostenne che questi veleni erano utili per le coltivazioni ovviamente si erano comprati i tecnici che avevano prodotto il certificato.

Fu così che intossicammo il campo di mio fratello Nicola. Il terreno si trovava a San Giuseppiello, dalle parti di Giugliano, vicino alla discarica dell'avvocato Chianese e a quella di Raffaele Giuliani. Per sversare senza avere fastidi sostenemmo che il terreno fosse sterile e avesse bisogno di concime. Quale? Quello importato dalla Toscana, ovviamente. Nessuno Obiettò”.

E ancora:

“Tramite l'imprenditore Elio Roma in quel periodo arrivavano a Napoli anche i rifiuti del consorzio pubblico Milano Pulita. E dunque, la Campania, che pure era in emergenza, prendeva i rifiuti delle altre regioni. Questa sì che è solidarietà. Ben pagata, ovviamente.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ De Crescenzo Daniela, Vassallo Gaetano, *Così vi ho avvelenato*. Sperling & Kupfer, 2016.

Elio Roma e i fratelli Del Prete ci mandarono anche i fanghi provenienti da aziende private. Ma ci fu un problema: il materiale era troppo liquido e trascinò, invadendo i campi che circondavano la discarica. Allora decidemmo di trasferire l'operazione nei terreni di nostra proprietà, quelli di San Giuseppepiello, dove scavammo trincee profonde sette o otto metri. Andammo avanti fino a quando non intervenne la polizia di Giugliano, che denunciò mio fratello Nicola. Poco male: il processo è ancora in corso”.

Box. Il disastro ambientale nell'ordinamento penale.

Vediamo quindi la specifica imputazione di disastro ambientale, ossia il Capo di imputazione B. L'art. 434 c.p., rubricato “Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi”, è una norma di chiusura dell'ordinamento. Ha l'obiettivo di completare la tutela dell'incolumità pubblica, colmando le lacune riscontrabili nelle altre norme incriminatrici, poste a protezione del medesimo bene: delitti di strage, incendio, disastro aviatorio, disastro ferroviario ecc.

La norma punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque commette un fatto diretto a cagionare un “altro disastro”, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità. Il secondo comma prevede poi una circostanza aggravante (reclusione da tre a dodici anni), nel caso in cui il disastro effettivamente si verifichi. La formula “altro disastro”, essendo molto elastica, sottolinea come il legislatore abbia inteso far rientrare in tale locuzione qualsiasi accadimento che risulti in concreto capace di esporre a pericolo cerchie indeterminate di persone: si parla in proposito di “disastro innominato”, per distinguerlo dai cc.dd. disastri nominati o tipici (ferroviario, aviatorio ecc.).

La giurisprudenza ha nel tempo ricondotto i più gravi fenomeni di contaminazione ambientale alla figura del disastro innominato. La Corte costituzionale, chiamata a sindacare la legittimità della fattispecie giurisprudenziale di disastro ambientale sotto il profilo del difetto di tassatività, l'ha salvata, specificando che i “veri” disastri ecologici sono suscettibili nella fattispecie di crollo di costruzioni o altro disastro, a patto che se ne fornisca un'interpretazione conforme alla natura degli “altri” disastri nominati: accadimento di dimensioni straordinarie atto a produrre “effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, idoneo a causare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone” (Corte costituzionale, sent. 327/2008). Si rileva come il legislatore nel 2015, con la legge 68/2015, abbia introdotto il nuovo Titolo VI-bis del libro secondo del codice penale (che tra l'altro prevede tempi di prescrizione raddoppiati), rubricato “Dei delitti contro l'ambiente”, e in particolare la specifica fattispecie di “disastro ambientale” all'art. 452-quater. Tuttavia, nel processo di cui ci stiamo occupando, non si sarebbe potuto nemmeno in ipotesi formulare un'imputazione ex art. 452-quater, per il principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole.

L'Accusa prosegue con il Capo di imputazione C, nel quale si afferma che gli imputati:

“...al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel non dover sopportare i costi dovuti ordinariamente per lo smaltimento dei rifiuti presso siti all'uopo autorizzati, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative, tra cui la

creazioni di falsi documenti di trasporto e falsi certificati di analisi dei rifiuti, organizzavano, cedevano, ricevevano e trasportavano o, comunque, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti per un traffico ammontante a circa 40.000 (quarantamila) tonnellate di rifiuti per un conseguente giro di affari illecito di circa Euro 3.300.000 (tre milioni e trecentomila) »²⁷.

Il Pubblico Ministero aggiunse inoltre (Capo di imputazione D) che gli imputati:

“...in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (...), effettuavano attività di raccolta di rifiuti speciali consistenti in fanghi di provenienza civile ed industriale intermediati dalle società Resapel, Waste Recycling ed Ecolevante nonché R.F.G. S.r.l., nonché in tritovagliato proveniente dal Consorzio Milano Pulita e dalla TEV di Massarosa, nonché in tritovagliato e "terre e rocce" provenienti dalla società Nuova Esa S.r.l.; rifiuti tutti non compatibili con i provvedimenti autorizzatori per la ricomposizione ambientale della cava in Licola alla località Ficocelle, Masseria Scomunica, gestita dalla società "Magest Service di Colimoro Patrizia S.a.S." e successivamente Magest S.r.l. »²⁸.

E poi (Capo di imputazione E):

“realizzavano presso la cava in Licola alla località Ficocelle, Masseria Scomunica, (...) una discarica non autorizzata destinata anche allo smaltimento di rifiuti speciali consistenti in fanghi di provenienza civile ed industriale (...), nonché in tritovagliato proveniente dal Consorzio Milano Pulita e dalla TEV di Massarosa, nonché in tritovagliato e in "terre e rocce" provenienti dalla società Nuova Esa S.r.l., rifiuti tutti non compatibili con i provvedimenti autorizzatori per la ricomposizione ambientale del sito prima indicato »²⁹.

Nel penultimo capo di imputazione (Capo F) per De Sarlo e altri, l'accusa sostenne che gli imputati

“effettuavano attività di raccolta di rifiuti speciali consistenti in fanghi di depurazione delle acque industriali aventi codice CER 190814 provenienti formalmente dall'impianto di compostaggio della R.F.G. S.r.l., rifiuti che poi sversavano nei terreni nella disponibilità di Vassallo Nicola in località S. Giuseppiello del Comune di Giugliano»³⁰.

²⁷ Decreto di rinvio a giudizio, processo "Re Mida", sezione GUP del Tribunale di Napoli, 24 settembre 2007.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

E infine, secondo il PM, (Capo di imputazione G):

“...realizzavano presso terreni nella disponibilità di Vassallo Nicola in località S. Giuseppiello del Comune di Giugliano una discarica non autorizzata destinata anche allo smaltimento di rifiuti speciali consistenti in fanghi di depurazione delle acque industriali aventi codice CER 19081 provenienti fittiziamente dall’impianto di compostaggio della R.F.G. S.r.l.”³¹.

In sintesi, i capi ascritti anche alla persona di Antonio De Sarlo, riguardanti i seguenti reati:

- Reato di “associazione per delinquere” (art. 416 c.p.): assolto perché “il fatto non sussiste”, ex art. 530 cpv. c.p.p.
- Reato di “crollo di costruzioni o altri disastri dolosi”, c.d. disastro “innominato”, nella forma di disastro ambientale (art. 434 c.p.), prescritto;
- Reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 53-bis, d.lgs. 22/1997), prescritto;
- Reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, in particolare il primo comma, ossia “...attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione...” (art. 51, primo comma, d.lgs. 22/1997), prescritto;
- Reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, in particolare il terzo comma, ossia “realizzazione o gestione di discarica non autorizzata” (art. 51, terzo comma, d.lgs. 22/1997), prescritto.

Passiamo alle richieste finali del P.M., con riferimento all’imputato Antonio De Sarlo e alle motivazioni della sentenza.

Il Pubblico Ministero preliminarmente rilevava l’intervenuta prescrizione per i reati di: “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 53-bis, d.lgs. 22/1997); “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, in particolare il primo comma, ossia “...attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione...” (art. 51, primo comma, d.lgs. 22/1997); “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, in particolare il terzo comma,

³¹ Decreto di rinvio a giudizio, processo “Re Mida”, sezione GUP del Tribunale di Napoli, 24 settembre 2007.

ossia “realizzazione o gestione di discarica non autorizzata” (art. 51, terzo comma, d.lgs. 22/1997).

Mentre per i restanti reati di “associazione a delinquere” e “disastro ambientale”, considerando il cumulo giuridico delle pene previsto per il reato continuato ex art. 81 c.p., l’Accusa chiedeva la pena della reclusione per sette anni.

Alla luce di queste conclusioni, che cosa ha affermato il Tribunale di Napoli, prima sezione, nella sentenza n. 4531/2021, dopo ben 14 anni dal rinvio a giudizio?

In primis, la Corte ha rilevato l’intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati, nessuno escluso: dal capo A al capo M.

Tuttavia, è necessario non fermarsi a questa prima considerazione. I giudici evidenziano una rilevante differenza. L’importanza di leggere i motivi della decisione sta infatti nella possibilità di capire di più riguardo ai fatti accertati, rispetto a ciò che il semplice dispositivo può far sembrare. La differenza, sottolineata dalla Corte, da tenere a mente è la seguente:

“in presenza, per l’appunto di una causa estintiva del reato (la prescrizione, ndr), l’assoluzione nel merito prevale sulla conseguente declaratoria solo se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato. È perciò necessaria l’evidenza della prova di circostanze escludenti la colpevolezza, le quali devono emergere dagli atti in modo tale che l’attività dell’organo giudicante si risolva in una mera constatazione di una situazione processuale, avendo detto organo giudicante viceversa l’obbligo, in mancanza di tale prova, della immediata presa d’atto della causa estintiva”.³²

Significa che la Corte, nel caso in cui il reato sia prescritto, assolve l’imputato solo se risulta palese ed evidente la prova della non colpevolezza, altrimenti dichiara “non doversi procedere” per intervenuta prescrizione.

Ciò premesso, si rileva come il Tribunale non abbia assolto nel merito gli imputati per le imputazioni dal capo B al capo M, proprio per i motivi di cui sopra. Infatti, il collegio giudicante afferma quanto segue:

“Nel caso delle surrichiamate imputazioni (ca capo B) a capo M), per converso, le risultanze sinora acquisite non consentono di pervenire a soluzione liberatoria nei confronti degli imputati medesimi, emergendo allo stato come costoro abbiano realizzato

³² Motivazioni sentenza n. 4531/2021 del Tribunale di Napoli.

le condotte ivi loro ascritte, da cui la sussistenza degli illeciti in parola. E, specificamente, le emergenze in parola provengono dagli insuperabili dati probatori del sequestro delle aree interessate agli illeciti sversamenti, dalle accertate tipologia e modalità dei rifiuti in tal modo smaltiti, dalle risultanze sul punto degli espletati accertamenti tecnici. Tanto premesso, ricorre, come detto, la causa estintiva della prescrizione di essi”³³.

Cercando di riassumere: secondo i giudici, gli imputati hanno sversato illecitamente rifiuti e altri materiali nella cava in ricomposizione ambientale, sita in Licola, e nelle altre buche realizzate a tal fine. Le condotte di reato sono quindi state realizzate. I fatti sono stati accertati e dimostrati da “insuperabili dati probatori”: il sequestro delle aree interessate dallo sversamento illecito, l’accertata tipologia dei rifiuti e la modalità di smaltimento, le risultanze degli accertamenti tecnici.

Con specifico riferimento al reato di disastro ambientale, a prescindere dal mancato perfezionamento dell’aggravante della realizzazione del disastro³⁴, perché ritenuto dalla Corte non dimostrato dalle perizie fatte, che si sono limitate alla “considerazione della tipologia e del quantitativo di rifiuti sversati nei vari siti”, è importante segnalare che il collegio giudicante dichiara che la condotta di inquinamento si è oggettivamente realizzata e che “sostanze altamente inquinanti” sono “state sversate senza cautela alcuna, anche in misura largamente superiore ai limiti di legge”.

Per cui, la Corte ricolloca l’imputazione nell’alveo del primo comma dell’art. 434 c.p., ossia la norma che punisce chiunque commette un fatto diretto a cagionare un disastro ambientale, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, cioè per un numero indeterminato di persone: non vengono quindi imputati per aver provocato un disastro ambientale, ma per aver compiuto atti diretti a provocarlo.

Per l’imputazione di associazione a delinquere, invece, la corte rileva l’intervenuta prescrizione, ma a differenza che per gli altri capi, qui gli imputati vengono assolti nel merito perché:

“l’istruttoria dibattimentale non ha consentito di raccogliere alcun elemento utile in relazione ai presupposti fondanti l’accusa di organizzazione di un’associazione per delinquere”³⁵.

³³ *Ibidem*.

³⁴ ex art. 434, secondo comma, c.p.

³⁵ Motivazioni sentenza n. 4531/2021 del Tribunale di Napoli.

Passiamo ora ad analizzare un altro punto del processo “Re Mida”, che ci apre la strada per alcune considerazioni in merito alle personalità che sono ruotate intorno ad Antonio De Sarlo. Chi “gestiva” i rifiuti trasportati illecitamente da Antonio De Sarlo, in qualità di legale rappresentante della società “De Sarlo Antonio & C. S.a.S.” e dal suo autista Rocco Caggia?

Erano le società di Luigi Cardiello e Raffaele Diana (entrambi assolti per il primo capo e prescritti gli altri).

Anche quest’ultimi meritano un approfondimento in quanto coinvolti in altre indagini. Luigi Cardiello (classe 1943) è proprio il “Re Mida” della spazzatura, da cui prende nome l’intera inchiesta. Come riportato nell’inchiesta di IrpiMedia del 7 luglio 2021, “Il Vallo di Diano, cerniera di traffici tra ‘Ndrangheta e Camorra”³⁶, già negli anni Novanta Cardiello viene coinvolto nelle indagini che portano alla luce:

“oltre cinquanta discariche abusive nel solo hinterland napoletano. È l’inizio dell’avvelenamento della Terra dei fuochi e del traffico illegale di rifiuti tossici dalle aziende del Nord verso la Campania. Cardiello verrà in un primo momento arrestato e poi prescritto, come in quasi tutti i processi che l’hanno visto coinvolto”. Nel 2003 Cardiello viene invece arrestato per traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale nell’ambito dell’operazione ‘Re Mida’, chiamata così proprio per un’intercettazione dove Cardiello si vantava di riuscire a «trasformare la spazzatura in oro». Un’operazione che svela un traffico di sostanze prelevate da società di smaltimento del centro-nord Italia e interrate in aree tra Napoli e Caserta con il coinvolgimento di aziende di vario tipo: centri di stoccaggio, società commerciali e di gestione discariche, società di autotrasporto”.

“Cardiello - scrive ancora IrpiMedia - è in rapporti d’affari anche con Gaetano Vassallo al servizio del clan dei casalesi, che sarà condannato nel 2010 per traffico di rifiuti e associazione camorristica. Nel 2008, Vassallo diventa collaboratore di giustizia e inizierà a raccontare che nelle discariche in mano alla camorra in quel fazzoletto di terra tra le province di Napoli e Caserta, la Terra dei fuochi, hanno scaricato migliaia di aziende, oltre che campane provenienti da ogni parte d’Italia”³⁷.

³⁶ Sara Manisera, Pasquale Sorrentino, *Il Vallo di Diano, cerniera di traffici tra ‘Ndrangheta e Camorra*, IRPI MEDIA, 17 luglio 2021, <<https://irpimedia.irpi.eu/vallo-di-diano-cerniera-ndrangheta-camorra/>>.

³⁷ Sentenza processo “Re Mida”, Tribunale di Napoli, prima sez. penale, 11 maggio 2021.

Raffaele Diana (classe 1966), secondo il P.M. del processo “Re Mida”, è al centro del processo come gestore di una delle società di smaltimento di rifiuti coinvolte

- “in qualità di gestore di fatto della società Biofert S.r.l. avviava ingentissime quantità di rifiuti, urbani e speciali – previa intermediazione da parte delle società del Cardiello e Mondambiente S.r.l. – risultanti fittiziamente a lavorazione presso l’impianto di compostaggio della società Biofert S.r.l. mentre, in realtà, ne destinava parte alla cava in ripristino ambientale gestita dalla società ‘Magest Service di Colimoro Patrizia S.a.S’ e successivamente dalla Magest Service e parte ne sversava direttamente in buche all’uopo realizzate nelle campagne di proprietà della moglie e di altri;
- teneva i contatti congiuntamente al Cardiello ed al Gattola, con i produttori di rifiuti;
- stabiliva, congiuntamente al Cardiello ed al Gattola, il prezzo dei trasporti illeciti e la suddivisione dei ricavi;
- individuava i siti di stoccaggio e/o di trattamento fittizio dei rifiuti ove fare effettuare il c.d. ‘giro bolla’ ai carichi illeciti;
- organizzava il percorso che i rifiuti illecitamente trasportati dovevano seguire;
- individuava il tipo di documento di trasporto che doveva corredare i rifiuti illecitamente trasportati e conferiva agli stessi, con l’ausilio del Cardiello e del Gattola, un falso codice di individuazione (c.d. codice CER);
- coordinava il lavoro dei trasportatori dei rifiuti;
- organizzava una rete di osservatori sul territorio (composta prevalentemente da pastori) atta a controllare che i terreni ove avvenivano gli scarichi illeciti non fossero oggetto di controllo da parte delle FF.OO. e corrispondeva somme di danaro agli “osservatori” per l’attività prestata”³⁸.

Ma ecco perché ci siamo voluti soffermare su queste due persone in particolare: una loro intercettazione ha fatto partire, di recente, due nuove inchieste. I carabinieri, infatti, hanno scoperto un altro sversamento di rifiuti anche pericolosi nel Vallo del Diano. Nelle inchieste, e in particolare in “Febbre dell’oro nero”, il cui processo è al momento in corso, si ipotizza l’appartenenza di Raffaele Diana al clan dei casalesi, e la penetrazione della già menzionata organizzazione nelle attività economiche del Vallo di Diano, mediante il reinvestimento dei profitti illeciti delle attività criminali nel circuito dell’economia legale del territorio. L’appartenenza di Raffaele Diana al clan dei casalesi emerge dalle carte dell’inchiesta “Febbre dell’oro nero”.

³⁸ Decreto di rinvio a giudizio, processo “Re Mida”, sezione GUP del Tribunale di Napoli, 24 settembre 2007.

Secondo il PM, l'attività sarebbe stata gestita da:

“...un'organizzazione criminale che si è avvalsa degli ingenti capitali rivenienti dalle attività illecite di Diana Raffaele – già sottoposto a procedimento penale dalla DDA di Napoli per traffico illecito di rifiuti - il quale ha riciclato i capitali illeciti propri e del suo clan di riferimento (i casalesi) nelle attività imprenditoriali di PETRULLO Massimo aventi sede in San Rufo (Sa) - ricadente nel territorio di competenza distrettuale di questa Procura della Repubblica - imprenditore in stato di difficoltà economica, così avviando, sfruttando i contatti con imprese compiacenti operanti nell'agro Aversano nonché tutto quel sistema di contatti, protezioni e connivenze rivenienti dalla sua storica appartenenza al clan dei c.d. 'I Casalesi'. Si tratta dunque di un'associazione connotata dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416 bis.1 c.p., in quanto finalizzata a favorire per il tramite di DIANA Raffaele, quale esponente locale del clan dei 'I Casalesi', la penetrazione della suddetta organizzazione camorristica nelle attività economiche del Vallo di Diano e territori limitrofi, mediante appunto il reinvestimento dei profitti illeciti delle attività criminali del suddetto clan nel circuito dell'economia legale del territorio. Peraltro, la penetrazione nel territorio del Vallo di Diano da parte di noti esponenti del gruppo dei c.d. I CASALESI, è stata favorita dalla stessa collocazione e conformazione geografica del territorio situato al confine tra la Campania e la Calabria, che lo ha reso storicamente territorio appetibile delle mire espansionistiche ed egemoniche da parte delle organizzazioni criminali campane e calabresi”³⁹.

La tesi evidentemente seguita dalla Pubblica Accusa è la seguente: Diana, appartenente alla compagine criminale dei Casalesi, avrebbe trafficato illecitamente nel settore dei rifiuti con capitali dell'organizzazione camorristica, ricavandone profitti reinvestiti nel settore degli idrocarburi per conto del gruppo di appartenenza, interessato ad una espansione egemonica in un territorio contiguo a quello storicamente soggiogato.

Altro aspetto interessante, che si ritrova tra le carte del processo *Febbre dell'oro nero* (nell'ordinanza di custodia cautelare), ancora in corso, è il richiamo all'inchiesta “Re Mida”, di cui abbiamo parlato poc'anzi.

Si legge che:

“...nonostante l'indubbio sforzo ricostruttivo svolto dalla Procura, il dato emergente dagli atti è che Diana Raffaele si è ricavato una sua nicchia di attività economica

³⁹ Ordinanza impositiva di misura cautelare personale, Ufficio GIP del Tribunale di Potenza, inchiesta “Febbre dell'oro nero”, 30 marzo 2021.

criminale nel settore dei rifiuti, arrivando ad avvelenare la sua stessa terra.

Diana Raffaele è un soggetto criminale con una sua capacità imprenditoriale, capace di sfruttare clan camorristici (di cui conosce organizzazione e dinamiche) servendosi della copertura del cugino per farla franca ed arrivando nei rapporti economici autonomamente intrapresi a ‘millantare’ un più stretto legame con i boss per spaventare i soci, legame appunto ‘millantato’⁴⁰.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, tuttavia, ha escluso l’aggravante mafiosa (art. 416-bis.1, c.p.) da ogni reato in relazione al quale è stata contestata.

Illustrato il contesto, avviamoci alla conclusione di questa prima parte e torniamo all’oggetto del nostro report, ossia le attività imprenditoriali di Antonio De Sarlo, riprendendo nuovamente le carte del processo “Re Mida”. Poche righe prima della disposizione di rinvio a giudizio degli imputati, nel decreto del GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare), datato 24 settembre 2007, si leggono queste precise parole:

“[...] Con la recidiva reiterata⁴¹ infraquinquennale per De Sarlo Antonio [...]”⁴².

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Recidiva reiterata infraquinquennale: circostanza aggravante che si applica a chi ha già commesso un delitto non colposo, reiterata indica chi ha commesso un delitto dopo averne già commesso un altro e infraquinquennale se il secondo delitto è stato commesso nei cinque anni successivi alla precedente condanna.

⁴² Decreto di rinvio a giudizio, processo “Re Mida”, sezione GUP del Tribunale di Napoli, 24 settembre 2007.

3. Scioglimento del Comune di Battipaglia (SA)

È il 19 giugno 2013 quando, con decreto del Presidente della Repubblica, viene sciolto il Comune di Battipaglia, terzo centro della Provincia di Salerno e importante polo agricolo e industriale. Contestualmente Mario Rosario Ruffo viene nominato commissario straordinario. Già a partire dal mese precedente erano stati presi provvedimenti idonei a monitorare le attività del Consiglio Comunale e alcuni membri, tra cui il Sindaco, erano stati sottoposti a misure cautelari in carcere nell'ambito di indagini svolte da parte della locale Direzione Distrettuale Antimafia (c.d. operazione "Alma") per i reati di abuso di ufficio e turbata libertà degli incanti. Questi provvedimenti si collocano nell'ambito della procedura di accesso al Comune, messa in atto al fine di effettuare gli accertamenti di rito⁴³, che ha portato, tra l'altro, alla nomina di una Commissione di accesso, con lo scopo di verificare se la gestione amministrativa del Comune, in particolare in relazione al periodo 2009 – 2013 e al "comparto tecnico" dello stesso, avesse subito interferenze da parte della criminalità organizzata. In questa fase la maggioranza dei consiglieri presentò le sue dimissioni e fu a quel punto che si rese necessario lo scioglimento del Comune. Per inciso, il 30% dei dipendenti comunali del tempo aveva precedenti penali, tra cui reati contro l'amministrazione pubblica, turbata libertà degli incanti, corruzione e spaccio di droga.

Come emerge dalla Relazione del Prefetto di Salerno⁴⁴, la Commissione ha riscontrato:

"...in tutti i procedimenti amministrativi esaminati, diffuse situazioni di violazione di legge, inspiegabili iter avviati e non portati a termine, attività svolte da dirigenti o personale non competente *ratione materiae* ed, in particolare, condotte "anomale" ed illegittime, a copertura di azioni omissive sanzionatorie o di contrasto ovvero finalizzate ad "agevolare" interessi di soggetti in alcuni casi appartenenti o comunque legati ad organizzazioni criminali, sia autoctone che di fuori provincia. Tutto ciò con il pieno coinvolgimento oltre che dell'apparato politico (in particolare il Sindaco -omissis- l'Assessore alla Programmazione e Gestione delle Opere Pubbliche -omissis- due Consiglieri comunali -omissis- anche dei dirigenti e responsabili dei settori tecnici e delle

⁴³ Tale procedura è prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 629/1982, che dispone: "Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, e i soggetti (di cui al Titolo I, Capo I) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (e s.m.i.) con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria".

⁴⁴ La Relazione è stata emessa il 9 gennaio 2014 secondo le disposizioni dell'art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

società partecipate”⁴⁵.

Sulla base di questi riscontri, e dopo aver analizzato dettagliatamente l’azione di indirizzo, gestionale ed amministrativa del Comune di Battipaglia, la Commissione ha considerato che vi fosse:

“Un condizionamento da parte della criminalità organizzata in molteplici procedure, specificatamente nel settore tecnico, che ha determinato una compromissione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, rendendo l’ambiente comunale permeabile all’influenza malavitoso”⁴⁶.

I settori interessati dalla commissione di accesso sono stati, in particolare, quello della gestione dei rifiuti, della rimozione dei veicoli e quello edile. Riportiamo inoltre che alcune personalità battipagliesi, in larga parte coinvolte nelle indagini⁴⁷, decisero di fare ricorso contro il suddetto decreto di scioglimento del Consiglio comunale. Il TAR respinse però tutti e tre i ricorsi presentati, considerando la sussistenza di sufficienti prove a sostegno della decisione di scioglimento, nonché la veridicità dei fatti accertati posti alla base.

Ma per quale ragione ci occupiamo dello scioglimento del Comune di Battipaglia? Ai fini della nostra trattazione ci interessa esaminare alcuni passaggi della citata relazione:

“[...] Il servizio di rimozione veicoli sequestrati per violazione delle norme del codice della strada dal 2006, con contratto triennale, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012, è stato affidato alla ditta "-omissis-" di Battipaglia. Nel 2013 è stata avviata una nuova procedura intesa all'affidamento biennale del servizio, gara

⁴⁵ La Relazione è stata emessa il 9 gennaio 2014, cit.

⁴⁶ Nella “Relazione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e altre associazioni criminali anche straniere”, allegata al presente report, si legge, in particolare, che “È il sindaco a mettersi in relazione con tre diversi fronti di presenza criminale, camorristica e mafiosa. In particolare: – tramite i rapporti intessuti nel comune di Casal di Principe, dove aveva svolto la funzione di commissario straordinario (nel periodo 1993-1997) per la liquidazione del dissesto, egli conosceva bene le ditte di quella zona che arrivano a partecipare ai numerosi appalti indetti dal comune di Battipaglia;

– tramite le autorizzazioni commerciali stabiliva relazioni con un’importante azienda legata alla ‘Ndrangheta e alla mafia di Messina Denaro; – tramite alcuni consiglieri comunali (ma anche direttamente) manteneva relazioni con esponenti di clan locali interessati ad assunzioni di loro membri in attività gestite dal comune o dalle sue società; – tramite i membri dell’ufficio tecnico, che controllava totalmente, proponeva un’opera di lottizzazione verso il mare, visto che gli spazi urbani erano quasi del tutto saturi, prevedendo la costruzione di 1.600 alloggi ai fini turistici e affidandone la ideazione all’architetto Alberto Francese, già assessore comunale e già presidente della commissione urbanistica del comune di Battipaglia”.

⁴⁷ Si parla, in particolare, dell’ex sindaco, Giovanni Santomauro, il già dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, Pasquale Angione, e l’ex consigliere, Pasquale Tramontano, e i soci di “Etica per il Buon Governo”, guidati da Cecilia Francese, e di “Battipaglia Nostra” guidati da Carlo Zara.

andata poi deserta. In relazione a ciò il Vicecomandante della Polizia Municipale (...) ⁴⁸, nel febbraio 2013 con propria determina, considerata la disponibilità manifestata dalla ditta "-omissis-" e l'inesistenza sul territorio comunale di altre ditte idonee, ne ha prorogato il servizio fino alla data del 3 dicembre 2013. Tutto ciò in contrasto con le disposizioni vigenti in materia che prevedono la possibilità di proroga solo limitatamente al tempo necessario per la stipula di nuovi contratti a seguito dell'espletamento di gare ad evidenza pubblica e a condizione che la proroga non superi i sei mesi, al di là della accertata non veridicità dell'inesistenza di ditte idonee alla rimozione di veicoli nel territorio di Battipaglia. La Commissione rileva come, da informazioni prodotte dagli organi di polizia, sia risultato che il fratello del socio accomandatario della ditta in questione, il sig. Antonio De Sarlo, (il quale ha ricoperto in passato la stessa carica), è indagato, insieme ad altri soggetti notoriamente collegati al clan dei -omissis-, per il reato di illecito traffico di rifiuti e falsificazione di certificati di analisi e documenti di trasporto dei predetti rifiuti nella c.d. "terra dei fuochi", e che, inoltre, la moglie sig.ra -omissis- è figlia di un noto esponente camorristico (defunto) della -omissis- operante nella Piana del Sele [...] ⁴⁹.

Una breve ricerca è sufficiente per specificare ulteriormente di quale società si trattasse nella Relazione riportata. In vari articoli ⁵⁰ si legge che fosse la De Sarlo Antonio & C. S.a.s. (poi De Sarlo Antonio & C. S.r.l.), nella quale Antonio De Sarlo stesso ha rivestito varie cariche nel corso del tempo e che ora si trova in stato di liquidazione ⁵¹. La relazione inoltre parla della moglie di De Sarlo, specificando che è figlia “di un noto esponente camorristico (defunto)”: si tratta di Cosimo D’Andrea, appartenente alla Nuova Camorra Organizzata ⁵².

⁴⁸ “(si badi, il Comandante in sede di audizione riferisce di essere stato rimosso dall’incarico dal settembre 2012 ad aprile dell’anno successivo e che sarebbe stato dal Sindaco allontanato dal servizio ogni qual volta assumeva legittime iniziative contrastando, però, gli indirizzi dell’Amministrazione)”. Quanto riportato nella relazione è stato dichiarato dal Comandante della Polizia Municipale, Giorgio Cerruti, che è stato rimosso dal sindaco Giovanni Santomauro e sostituito dal Comandante Gerardo Iuliano. Quest’ultimo è stato poi indagato per i reati di abuso d’ufficio e falso in relazione alla procedura indetta per l’affidamento dei servizi di rimozione e custodia dei veicoli proprio alla De Sarlo Antonio & C. S.a.s.; per poi essere prosciolto con formula piena perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto.

⁴⁹ La Relazione è stata emessa il 9 gennaio 2014 secondo le disposizioni dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

⁵⁰ Si veda, in particolare, l’articolo di Massimo Del Mese, “Battipaglia Story 4: “L’affaire” rimozioni veicoli e i De Sarlo”, in “Politicademente”, 6 maggio 2014,

www.massimo.delmese.net/71457/battipaglia-story-4-laffaire-rimozioni-veicoli-e-i-de-sarlo/

⁵¹ Queste informazioni si evincono dalla visura della società.

⁵² Acronimo di Nuova Camorra Organizzata, la N.C.O. è un’organizzazione di stampo camorristico fondata da Raffaele Cutolo negli anni ‘70 che, scontrandosi con altri clan locali ha reso il territorio campano di quegli anni una delle zone con più morti violente al mondo. Della vita di Cosimo D’Andrea si parlerà in seguito.

In un altro articolo⁵³, inoltre, si legge che negli anni in cui il servizio rimozione veicoli era affidato alla predetta società si stima venissero prelevati sul territorio comunale 1.000 veicoli all'anno mentre negli anni successivi tale numero venne ragionevolmente diminuito. Nello stesso articolo si scopre che, nel 2013, il Comune pagò a De Sarlo 72.689 euro per la custodia dei veicoli sequestrati e per i primi sei mesi del 2014 altri 3.631,83 euro.

Riguardo a questa vicenda, la Relazione del Ministero dell'Interno⁵⁴ commenta la Relazione del Prefetto di Salerno affermando che:

“[...] i titolari della società affidataria del servizio (n.d.r. di rimozione veicoli) siano soggetti riconducibili alla locale consorzeria criminale [...]”.

⁵³ Quanto riportato è stato estrapolato dall'articolo "L'affare del carro attrezzi a Battipaglia. Lavorano solo due ditte, ma senza bando", in "L'Occhio di Salerno", 3 febbraio 2016.

⁵⁴ La Relazione del Ministero dell'Interno è stata emessa il 29 aprile 2014.

4. L'interdittiva antimafia per Ad Logistica srl e Gap Logistica srl

La famiglia De Sarlo possiede diverse società ma due, in particolare, meritano un approfondimento: la Ad Logistica S.r.l. e la Gap Logistica S.r.l. Queste sono infatti state interessate per due volte dal provvedimento di interdittiva antimafia, ma va specificato che la prima interdittiva è stata “sospesa” a distanza di un mese, ottenendo la concessione del “controllo giudiziario” (per la sola Ad Logistica) conclusosi con esito positivo, mentre sulla seconda misura non abbiamo aggiornamenti certi.

Prima di passare ai fatti spieghiamo brevemente cosa si intende quando si parla di interdittiva antimafia. L'interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo il cui scopo è quello di prevenire i tentativi di penetrazione mafiosa nel tessuto economico, impedendo alle imprese a rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata di ottenere appalti, commesse e finanziamenti pubblici. Si tratta di uno strumento importante nella lotta alle mafie, che si pone pienamente in conformità della Costituzione. Lo stesso articolo 41 della Costituzione prevede, nell'esercizio della libera iniziativa economica, il rispetto della dignità della persona come cardine imprescindibile. “Il condizionamento mafioso ostacola il libero esercizio delle attività economiche e mortifica la dignità della persona. Secondo la giurisprudenza la dignità della persona assurge a valore assoluto, non relativizzabile. [...]” e “il modus operandi della criminalità organizzata tramuta la libera iniziativa economica in una libertà condizionata dal volere mafioso, compromette i diritti dei lavoratori e le libertà degli imprenditori”. In aggiunta: “Le interdittive antimafia, oltre alla tutela della dignità della persona, hanno la finalità di salvaguardare l'ordine pubblico economico e la libera concorrenza tra le imprese. L'ordine pubblico economico mira ad evitare situazioni di ingiusta diseguaglianza tra operatori economici arrecate da afflussi illeciti di denaro nel circuito legale” e per quanto riguarda la libera concorrenza: “Le imprese mafiose violano la libera concorrenza, poiché sono alimentate da capitali illeciti che generano una disparità sleale nei confronti delle aziende oneste. Al contempo le interdittive antimafia mirano a salvaguardare il buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione) che sarebbe compromesso da appalti o finanziamenti erogati a imprese colluse, contigue o condizionabili dalla criminalità mafiosa. Infine, tali aziende risultano essere inclini alla violazione di norme, nell'esercizio di attività di

impresa, che compromettono anche altri ambiti ritenuti costituzionalmente protetti, come l'ambiente"⁵⁵.

Tornando ora ai fatti: l'Ad Logistica S.r.l. e la Gap Logistica S.r.l. si occupano entrambe prevalentemente di gestione dei rifiuti, dalla raccolta e il trasporto fino allo smaltimento partendo dallo stir di Battipaglia⁵⁶ fino all'inceneritore di Acerra. Le quote della Ad Logistica (capitale sociale: 2.000.000,00€) sono attualmente divise per il 50% tra Pasquale De Sarlo (figlio), Giulia D'Andrea (moglie) e Giulia De Sarlo (figlia) mentre l'altro 50% appartiene alla Gap Logistica S.r.l., di cui Antonio De Sarlo è stato amministratore unico dal 2013 al 2017. La suddetta società ha un capitale sociale di 20.000,00€; le quote sono per il 33% di Pasquale De Sarlo, per il 33% di Giulia De Sarlo e per il 34% di Giulia D'Andrea.

Nel giugno del 2020 Antonio De Sarlo diventa protagonista di un'indagine svolta dai carabinieri e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno che si conclude con la notifica di interdittiva antimafia⁵⁷, da parte del Prefetto, per entrambe le suddette società. "Ci sarebbero stati personaggi che avevano avuto problemi con la giustizia e che quindi, secondo gli inquirenti, avrebbero mascherato la propria presenza attraverso dei prestanomi procedendo anche all'acquisizione di quote di altre società che sono poi state dichiarate fallite"⁵⁸. Inoltre, ad insospettire gli inquirenti, vi sarebbe stato un cognome: D'Andrea⁵⁹. È il cognome della moglie di De Sarlo, Giulia D'Andrea, figlia di Cosimo D'Andrea⁶⁰, arrestato sul finire degli anni Ottanta perché boss di un

⁵⁵ Cocconi Monica, Degli Antoni Giacomo, *Quaderno degli ambasciatori della legalità*, cap. 9, Athenaeum Edizioni Universitarie.

⁵⁶ Impianti di tritovagliatura. I camion provenienti dal percorso di raccolta del rifiuto indifferenziato, superato il varco di ingresso sono sottoposti al controllo per valutare l'eventuale presenza di materiale radioattivo nel rifiuto trasportato. In caso di esito negativo, gli automezzi vengono pesati e giungono all'interno del capannone di ricezione (fossa) ove scaricano i rifiuti trasportati.

⁵⁷ I giudici amministrativi (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 3/2018) hanno chiarito che l'interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo, adottato all'esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario, al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione. Il provvedimento in questione è finalizzato a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, che possano condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione: si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall'articolo 97 della Costituzione, sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato sia, infine del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

⁵⁸ Carillo Petronilla, Rifiuti e camorra sospesa l'interdittiva antimafia per Ad e Gap Logistica, «Il Mattino», 17 luglio 2020, <https://tinyurl.com/26d95uyv>

⁵⁹ Landi Carmine, Bufera sui rifiuti, interdittiva ai De Sarlo, «La Città di Salerno», 11 giugno 2020, <https://tinyurl.com/7dzv7r29>

⁶⁰ Per approfondire l'attività illegale di Cosimo D'Andrea: <https://tinyurl.com/yp5jkayu>

gruppo camorristico imperante tra Eboli e i comuni limitrofi, appartenente a sua volta alla “Nuova Camorra Organizzata” di Raffaele Cutolo. Un quadro da cui è scaturito l’intervento del Prefetto di Salerno, Francesco Russo, che ha ritenuto le società a rischio di infiltrazioni mafiose.

“Il 20 aprile scorso, la Prefettura ha notificato a Via Spineta di Battipaglia, nel principale quartier generale della ‘Ad Logistica’ (l’altro è a San Vittore del Lazio, nel Frusinate), la comunicazione d’avvio del procedimento per le verifiche ‘antimafia’. Al vaglio della Prefettura sono finiti una nota della Direzione investigativa antimafia del 2015, i dossier della Questura, tutti relativi all’azienda di famiglia, redatti tra agosto 2017 e ottobre 2019. E alcuni report della Guardia di finanza di Salerno e di quella di Taranto, e poi altri rapporti dei carabinieri di Salerno: c’è perfino un documento d’analisi sull’incendio del capannone della vecchia ‘New Rigenal Plast’, il deposito di via Filigalardi, a Battipaglia, finito in fiamme il 3 agosto scorso (2019 ndr), riconducibile ai Meluzio [...] E poi i verbali del Gruppo investigativo antimafia, che s’è riunito ben sei volte, da ottobre 2019 fino al 1° giugno. Prima di venerdì scorso, giorno della notifica dell’interdittiva”⁶¹.

Dai citati Meluzio i De Sarlo avevano rilevato, su richiesta di acquisizione di ramo d’azienda, proprio i capannoni della New Rigenal Plast, ex Sele Ambiente, presentando nell’estate del 2018 un’istanza di voltura alla regione come “Ap Ambiente”⁶² per ampliamento⁶³.

La “Ap Ambiente”⁶⁴, quindi, nel luglio 2018 acquista un ramo della New Rigenal Plast, nata a sua volta dalle ceneri della Sele Ambiente, la fabbrica di rifiuti della famiglia Meluzio. Riguardo alla Sele Ambiente: nel “giugno del 2017, fu la Sele Ambiente di proprietà di Morgan Meluzio - che nel 2015 fu posto agli arresti domiciliari a seguito dell’operazione *Amorzinha*, per i reati di associazione a delinquere, intestazione fittizia di beni, tentata truffa aggravata ed emissione di fatture false, con la confisca di beni dell’ammontare di circa 50 milioni di euro, tra cui lo stesso stabilimento - ad andare a fuoco. Un incendio che bruciò un grosso quantitativo di

⁶¹ Landi Carmine, Bufera sui rifiuti, interdittiva ai De Sarlo, cit.

⁶² Al 10 maggio 2021, risulta che la Ap Ambiente è interamente di proprietà dei De Sarlo: il capitale sociale è diviso equamente tra Antonio, Pasquale e Giulia De Sarlo e Giulia D’Andrea.

⁶³ Moscato Jessica, Battipaglia, rifiuti che bruciano: il giro di valzer delle proroghe, «L’angolo di Phil», 7 Agosto 2019, <https://angolodiphil.it/battipaglia-rifiuti-che-bruciano-il-giro-di-valzer-delle-proroghe/>

⁶⁴ Nata a marzo 2018

rifiuti”⁶⁵. E riguardo alla New Rigeneral Plast: “Il 3 agosto 2019, in un terreno adiacente alla AP Ambiente, divampa un grosso incendio. Diverse ecoballe vanno in fiamme. Sono quelle della New Rigeneral Plast”. In sintesi, secondo l’inchiesta dell’Antimafia, la famiglia De Sarlo avrebbe “acquistato nel 2018 da alcuni imprenditori riconducibili alla famiglia Meluzio, vicina al clan Maiale, un ramo d’azienda che riguarda lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Pertanto, la procura aveva ipotizzato un presunto controllo del ciclo dei rifiuti da parte delle famiglie De Sarlo e Meluzio”⁶⁶.

Per capire inoltre quello che è stato un altro dettaglio importante nell’emissione della notifica di interdittiva da parte del Prefetto di Salerno, cerchiamo ora di ricostruire cronologicamente la situazione della proprietà e dell’amministrazione della “Ad Logistica Srl”. Fino al 21 maggio 2020 l’amministratrice unica della società è stata Annunziata Caloia. Quest’ultima ha detenuto una quota del 35% del capitale sociale fino ad aprile 2019, poi ha venduto una quota pari a 640.000 euro a Pasquale De Sarlo (figlio di Antonio), il quale ha acquistato anche dalla zia Cinzia De Sarlo una quota di 160.000 euro e da Carmine Di Martino una quota di 60.000 euro. Così, Pasquale De Sarlo il 9 aprile 2019 è entrato nella proprietà della società con una quota di ammontare complessivo di 860.000 euro (il 43% del capitale sociale). Annunziata Caloia quindi, al momento dell’interdittiva, deteneva il 3% ed era stata amministratrice unica della società fino a meno di un mese prima. Ma il dato che qui risalta è che la predetta sarebbe stata amministratrice⁶⁷ di un’altra azienda di famiglia, proprio la Ap Ambiente interessata dalle vicende sopracitate⁶⁸.

Tornando brevemente alla situazione dell’amministrazione della società (Ad Logistica S.r.l.), evolutasi nel corso di questa vicenda, e quindi riprendendo il filo del discorso, possiamo riscontrare che per continuare ad assicurare i servizi essenziali la società il 21 maggio 2020 si è dotata di un nuovo consiglio di amministrazione formato dalle seguenti persone: Alfonso Di Carlo, Walter Ivone e Pietro Di Lorenzo. Per cui, Annunziata Caloia è uscita completamente dalla compagine societaria il 27 aprile 2021, quando ha venduto l’ultimo 3% rimasto in proprietà a Giulia De Sarlo (figlia di Antonio).

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ Carillo Petronilla, Rifiuti e camorra sospesa l’interdittiva antimafia per Ad e Gap Logistica, cit.

⁶⁷ Caloia è stata amministratrice della Ap Ambiente fino ad ottobre 2019

⁶⁸ Landi Carmine, Bufera sui rifiuti, interdittiva ai De Sarlo, cit.

In seguito alla notifica di interdittiva antimafia, tuttavia, tramite ricorso al Tar, è stato chiesto al giudice penale che la società fosse sottoposta al controllo giudiziario, più favorevole all'impresa rispetto all'interdittiva antimafia. Così, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Salerno, ha disposto il controllo giudiziario (art. 34-bis d.lgs. 159/2011), per un anno, della sola Ad Logistica, che, alla data di oggi, è già cessato. La motivazione dei giudici facendo un excursus giuridico della vicenda, sulla base di alcune sentenze delle sezioni unite della Cassazione, quindi alla luce della memoria delle difese e della prefettura, ha ritenuto non documentabile l'appartenenza mafiosa di De Sarlo e, per questo, sospeso l'interdittiva⁶⁹. Ma la storia continua, perché a solo due mesi di distanza dalla cessazione “con esito ampiamente positivo”⁷⁰ del controllo giudiziario (17 luglio 2021), come decretato dai giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Salerno, il 14 settembre 2021 “il prefetto blocca ancora i camion dei De Sarlo. Ai piani alti degli uffici di via Spineta, Battipaglia, quartier generale della ‘Ad Logistica’, colosso dei rifiuti con propaggini a San Vittore del Lazio, nel Frusinate, e a Marsicovetere, nel Pontino, finisce la seconda interdittiva antimafia nel giro d’un anno e poco più. [...] Tutto ha inizio a marzo scorso (2021 ndr): il comune di Scafati e la Città metropolitana di Napoli, in procinto di stipulare contratti con la ‘Ad’, hanno presentato, come da prassi, richiesta di informazione antimafia a Palazzo del Governo. E il 27 maggio (2021 ndr) gli amministratori della ditta, i commercialisti salernitani Salvatore Giordano e Nicola Fiore, hanno reclamato la revoca della vecchia interdittiva. Prefetto e ispettori antimafia, però, hanno esaminato l’affastellato d’interessi societari e relazioni commerciali della ‘Ad’ con altre aziende. [...] Nelle relazioni commerciali della ‘Ad’ il prefetto ravvisa - e lo annota - una tendenza ad instaurare rapporti di contiguità di natura simbiotica con contesti riferibili alla criminalità organizzata. Intrecci significativi, a suo dire, sul piano cautelare antimafia: il prefetto Russo ritiene che l’azienda dei De Sarlo sia permeabile ai voleri delle mafie. E, sulla scorta del canonico ‘più probabile che non’ (indizi, non prove), firma un’altra interdittiva”⁷¹.

⁶⁹ Carillo Petronilla, Rifiuti e camorra sospende l’interdittiva antimafia per Ad e Gap Logistica, cit.

⁷⁰ Landi Carmine, Nuova interdittiva antimafia ai De Sarlo, «La città di Salerno», 17 ottobre 2021, www.lacittadisalerno.it/cronaca/nuova-interdittiva-antimafia-ai-de-sarlo-1.2714126

⁷¹ *Ibidem*.

Per cui, al momento in cui si scrive, la società “Ad Logistica srl” si trova nuovamente sotto interdittiva antimafia, per quanto ci risulta, ma non abbiamo notizie certe sulla vicenda. Sappiamo che anche questa volta è stato presentato ricorso al Tar e alla Sezione misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno⁷². Vedremo gli ulteriori sviluppi di questa storia.

⁷² *Ibidem.*

Conclusione

In conclusione, è necessario specificare alcuni punti.

Come menzionato nella premessa, l'intenzione del Presidio di Libera del Circondario Imolese non è quella di ergersi a giudice o sentenziare su privati cittadini che hanno deciso di investire nel nostro territorio, ma quella di porsi domande e rendere partecipe la cittadinanza di una situazione che, a prescindere da quali siano le verità processuali (che rispettiamo), presenta molteplici elementi di riflessione.

A partire dalla consapevolezza che lo sport spesso è caratterizzato da opacità, abbiamo ritenuto necessario, dato il ruolo di presidio e monitoraggio che l'associazione Libera anche a livello nazionale ha, entrare nel merito di alcune vicende per produrre un approfondimento il più completo possibile.

Quella che a prima vista potrebbe sembrare una semplice attività sportiva è, al contrario, un business importante attorno al quale girano molti interessi economici ed è fondamentale che noi come associazione rimaniamo vigili e attenti. Per questo, nel nostro ruolo di osservatori e promotori della legalità, abbiamo avuto il dovere di andare a fondo sui fatti che interessano il nostro territorio.